



Comune di
TORRE MAGGIORE
Assessorato all'urbanistica

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI
ai sensi della LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2003, n. 29
"Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi"



Visto, si approva
Demanio Regionale

Soprintendenza
Archeologica ed Architettonica

Regione Puglia
Urbanista ed Assetto Territorio

Titolo: RELAZIONE TECNICA DEL PIANO					SEZIONE P	
					Relazioni e Norme	
<p align="center">Sindaco dott. Alcide Di Pumpo</p> <p>Caposervizio Urbanistica arch. Luigi Cicchetti</p> <p align="right">Dirigente Settore Tecnico geom. Antonio Vocale</p>					ELABORATO	
					1	
					SCALA	
					Consulenza VEGA SAS	
00	1 ^a EMISSIONE	RELAZIONE TECNICA DI PIANO	17/10/07		Via Nicola Delli Carri, 48 - 71100 FOGGIA Pagina 1 di 35	
N°		REVISIONE	DATA	EM.	APPR.	File name: P3A_TR1 - Pianificazione delle aree armentizie

Progettazione

ARCH. ANTONIO DEMAIO

Collaborazione

ING. FRANCESCO GRAMAZIO



Elaborazione dati

VEGA sas

Via delli Carri, 48

71100 Foggia

Tel. Fax 0881.580038

e-mail: info@cartografiaonline.it

RELAZIONE DI PROGETTO

INDICE

PARTE PRIMA.....	6
IL TERRITORIO NELLA STORIA.....	6
1.1 <i>Inquadramento generale</i>	6
1.2 <i>La comunità di “Terre Maioris”</i>	6
1.3 <i>Storia della transumanza</i>	10
1.5 <i>L’organizzazione della transumanza di Montluber</i>	11
1.6 <i>I Tratturi</i>	11
Parte seconda.....	16
IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI	16
2.1 <i>Introduzione</i>	16
2.2 <i>Il regime di tutela</i>	16
2.3 <i>La rete dei tronchi armentizi nel territorio di Torremaggiore</i>	18
2.3.1 <i>Il regio tratturo “Aquila-Foggia” (n. 1 – reintegrato)</i>	18
2.3.2 <i>Il regio tratturo “Celano-Foggia” (n. 5 – reintegrato)</i>	18
2.3.3 <i>Il Braccio regio “Nunziatella-Stignano” (n. 10– reintegrato)</i>	18
2.3.4 <i>Il Braccio regio “Pozzo delle Capre-Fiume Triolo” (n. 11– reintegrato)</i>	18
2.4 <i>Il quadro dei vincoli</i>	19
2.4.1 <i>Decreti Ministeriali</i>	19
2.4.2 <i>Disposizioni Regionali</i>	20
2.5 <i>Classificazione delle aree tratturali</i>	23
2.6 <i>Individuazione delle aree tratturali</i>	23
2.7 <i>Lo stato di fatto delle aree oggetto del Piano Comunale</i>	24
2.7.1 <i>Il tratturo Regio “Aquila-Foggia”</i>	24
2.7.2 <i>Il tratturo Regio “Celano-Foggia”</i>	24
2.7.3 <i>Braccio Regio” Nunziatella – Stignano”</i>	25
2.7.4 <i>Braccio Regio” Pozzo delle capre – Fiume Triolo”</i>	25
2.8 <i>Gli obiettivi generali e strategici del piano</i>	26
2.9 <i>Il Piano Struttura</i>	28
2.10 <i>Il Piano Normativo</i>	29
2.10.1 <i>Articolazione del Territorio Tratturale</i>	29
2.10.2 <i>Indirizzi di trasformabilità delle aree di PERTINENZA del Piano</i>	31
2.10.3 <i>Indirizzi di trasformabilità delle aree ANNESSE del Piano</i>	33
2.10.4 <i>Autorizzazione degli interventi</i>	33
2.11 <i>Il Piano Finanziario</i>	33
2.11.1 <i>Aree alienabili</i>	33
2.11.2 <i>Costo di alienazione</i>	34
2.11.3 <i>Procedura e norme di attuazione dell’alienazione</i>	34
2.11.4 <i>Reimpiego dei proventi derivanti dall’alienazione</i>	34
2.12 <i>Il Progetto di Piano</i>	34
2.12.1 <i>Gli interventi strategici</i>	34
2.12.2 <i>Descrizione degli interventi</i>	35
2.12.3 <i>Costo degli interventi</i>	35

Allegati

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI

- | <i>N.</i> | <i>NOME ELABORATO</i> |
|-----------|---|
| A1 | INQUADRAMENTO_TERRITORIALE - La Regione Puglia e la sua rete Tratturale |
| A2 | PUTTP_ATE - La Vincolistica Paesaggistica nel territorio di Torremaggiore - "Ambiti Estesii" |
| A3 | PUTTP_ATD - La Vincolistica Paesaggistica nel territorio di Torremaggiore - "Ambiti Distinti" |
| A4 | I TRONCHI_ARMENTIZI -Uso del suolo demaniale |
| A5 | I TRONCHI_ARMENTIZI - Proprietà del suolo demaniale |
| A6 | I TRONCHI_ARMENTIZI -Stato di fatto e rapporto con la strumentazione urbanistica vigente |
| A7 | I TRONCHI_ARMENTIZI -Accessibilità e stato dei luoghi |

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

- | <i>N.</i> | <i>NOME ELABORATO</i> |
|-----------|--|
| 1 | IL PIANO - Relazione tecnica illustrativa |
| 2 | LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE |
| P1 | I TRONCHI_ARMENTIZI - Le aree di Piano |
| P2 | REGIME TUTELA - Tipologie di Alienazione |
| P3 | PIANIFICAZIONE DELLE AREE ARMENTIZIE - Gli indirizzi e la zonizzazione del piano |
| P4 | I REGI ARMENTIZI - Il progetto di riqualificazione e valorizzazione |

PARTE PRIMA

IL TERRITORIO NELLA STORIA

1.1 Inquadramento generale

Nel periodo che va dall'arrivo degli Aragonesi fino agli Spagnoli, la vitalità economica impressa alla parte meridionale della penisola dal sistema Svevo-Angioino viene man mano spegnendosi. In particolare il territorio pugliese si trova ad essere emarginata dai grandi circuiti marittimi e commerciali, in quanto, lo spostamento del traffico commerciale dall'Adriatico al Tirreno, e poi dal Mediterraneo all'Atlantico, ha modificato sostanzialmente il ruolo che aveva la Région come testa di ponte verso l'Oriente. A peggiorare la situazione contribuì il ritorno offensivo della pirateria della potenza Turca che a partire dalla metà del XV secolo vengono resi sempre più insicuri gli approdi costieri. Il mare che sino a quel momento era stato veicolo privilegiato di scambi e di relazioni si trasforma in un pericoloso elemento di fronte a cui non resta che chiudersi e difendersi.

A tal necessità venne costruito un il sistema di torri sulle coste, di difesa e controllo e colmati addirittura alcuni approdi, riducendo notevolmente gli scambi commerciali con gli altri porti del Mediterraneo.

La perdita dal punto di vista economico, di una posizione strategica sul mare contribuisce, ha fatto sì che il sistema economico dei dominatori incentrassero le loro energie esclusivamente ad una politica tesa ad uno sfruttamento passivo delle potenzialità produttive e incentrata su un fiscalismo esasperato.

L'unico settore economico che si salva in questo contesto è proprio quello della pastorizia.

1.2 La comunità di "Terre Maioris"

Posta su una collina che domina l'uniforme pianura del "Tavoliere" sulle prime pendici del Subappennino Dauno, a m. 169 s.l.m., dista pochi chilometri dalla città di San Severo e 38 km da Foggia. Centro di 17.000 abitanti, Torremaggiore è la città della Capitanata, che ospitò nel suo territorio l'imperatore morente, Federico II di Svevia (1250) a Castelfiorentino.

La sua origine risale all'anno Mille, quando il casale col nome di Terra Maggiore era infeudato alla vicina Abbazia benedettina di S. Pietro. All'Abate, vero feudatario, sono indirizzati i documenti di cui ci è pervenuta memoria, tra cui l'importante bolla di papa Onorio III del 1216, che conferma ed enumera tutti i vasti possedimenti ed i privilegi concessi al detto Monastero, già riconosciuti con *praeceptum* dai catapani bizantini, dai duchi e re normanni.

Il Puer Apuliae amò particolarmente questo lembo della Puglia e spesso, dedito alla caccia, dimorò nei suoi castelli di Apricena, Lucera, Castelpagano, finché la morte non lo colse a Fiorentino nel 1250 (Torremaggiore), dove dettò il suo testamento universale. Le aspre lotte scatenatesi tra il Papato e Manfredi di Svevia portarono alla distruzione di Fiorentino e Dragonara

il 26 ottobre 1255, ad opera delle soldataglie di papa Alessandro IV, al soldo del card. Ottaviano degli Ubaldini. I superstiti delle due città, stabilendosi all'ombra dell'Abbazia di S. Pietro, nei pressi del Castrum normanno-svevo, ora inglobato nel Castello Ducale, diedero vita all'odierna Torremaggiore, che prese il nome dalla torre di quel Mastio.

Nel 1295, cacciati i Benedettini, il feudo passò ai Templari; dopo la soppressione di questi ultimi, avvenuta nel 1312, esso venne assegnato in dote da re Roberto d'Angiò a sua moglie Sancia, da cui prese il nome la contrada Reinella. Successivamente, passò a diverse case signorili, tra cui i Gianvilla, conti di Sant'Angelo. Nel 1382 venne investito del feudo Niccolò de Sangro. Questo casato, discendente dai Duchi di Borgogna, esercitò la sua signoria, coi titoli di principi di Sansevero e duchi di Torremaggiore, salvo qualche interruzione, sino al 1806, anno di soppressione dei diritti feudali. L'antico maniero costituisce la risultanza della trasformazione in edificio residenziale di una più antica struttura fortificata, come è attestato da significative tracce medievali e da tratti di mura rinvenuti durante un recente scavo archeologico nei locali posti a pianoterra. I lavori di conversione, iniziati con Paolo I e Paolo II, sono stati ultimati nel 1592 da Paolo III de Sangro, secondo principe di Sansevero. Il Castello era collegato in passato al vicino Teatro Ducale, mediante una passerella in muratura, che veniva a poggiarsi alla grande Porta del Principe. Il Teatro, detto Palazzo della Duchessa, è stato edificato di fronte al Castello nel 1521 per volere di Violante de Sangro. Presenta sul prospetto principale tre arcate murate, che un tempo delimitavano un ampio porticato. Il prospetto di piazza de Sangro riporta l'iscrizione lapidea attestante l'uso del locale a pianoterra quale scuderia, detta "Taverna del Principe":

SIC . VOS . UT . PROSUM . ME . DECORETIS . EQUI .

M . CCCCC . XXI

O cavalli, siate di decoro a me, come io sono utile a voi – 1521

In questo Teatro, nel 1735, si eseguì la prima di un'opera di Giovan Battista Pergolesi, intitolata "Tempo felice - Preludio scenico per musica" e composta per le nozze del principe Raimondo de Sangro con Carlotta Gaetani dell'Aquila d'Aragona che avvennero con fasto il 9 novembre 1735.

Nel 1627 Torremaggiore fu rasa al suolo dal catastrofico terremoto che sconvolse l'Alto Tavoliere, mentre nel 1656 fu funestata dalla peste bubbonica. Nel 1799 ebbero luogo gli scontri tra sanfedisti fedeli al re e antiborbonici di fede repubblicana, guidati dai fratelli Fiani, uno dei quali, Nicola, fu trucidato a Napoli dai sicari dei Borboni. Nel 1834 viene istituita in onore di S. Sabino, patrono della città, la fiera dell'agricoltura e del bestiame, prima domenica di giugno).

Dal 1861 al 1863 imperversò il brigantaggio sotto la guida di Michele Caruso, originario del luogo. Dopo l'esodo migratorio degli anni '50 e '60, Torremaggiore si caratterizza per lo sviluppo agricolo. Torremaggiore è anche la città dell'olio extra vergine d'oliva, del grano e del vino che

commercializza a livello nazionale e all'estero. A partire dagli anni '80 cerca di valorizzare il sito di Fiorentino, grazie a vari interventi di scavi ultradecennali, che hanno riportato alla luce i resti della Domus imperiale e della distrutta città medievale. Nel 2007 è stato istituito il Parco archeologico di Fiorentino.

A partire dalla metà del XV secolo l'agro di Torremaggiore fu soggetto alla giurisdizione di una magistratura statale: **la Dogana delle pecore di Puglia**.

Questa, com'è noto, gestiva i vasti pascoli demaniali, destinati dalla Corona agli armenti transumanti provenienti soprattutto dagli Abruzzi e dal Molise. Per lo più ubicate nel Tavoliere le "locazioni" doganali occupavano aree più o meno vaste, non di rado a ridosso dei territori delle comunità locali. Tanto accadeva in tutta la capitanata e tantomeno anche a Torremaggiore. Il tenimento di Torremaggiore per la sua posizione a confine con la terra del Molise, è attraversato da due dei Grandi Tratturi della Transumanza, "Aquila-Foggia" e "Celano-Foggia", utilizzati dai "locati" per i trasferimenti delle loro greggi dai pascoli estivi appenninici a quelli invernali della pianura pugliese e viceversa. Oltre a questi Tratturi annoveriamo nel territorio di Torremaggiore due importanti Bracci, che seppur delle medesime dimensioni dei grandi tratturi, avevano il compito di collegare locazioni di altri territori o gli stessi tratturi. Abbiamo quindi:

- Braccio "Nunziatella-Stignano" che collegava le pendici del Gargano alle pendici del Subappennino;
- Braccio "Pozzo delle Capre – Fiume Triolo" che collegava il Tratturo Magno n. 1 alle locazioni del tenimento di Lucera ed all'unico riposo "Sequestro" localizzato in Capitanata nei pressi dell'omonima Masseria.

L'agro di Torremaggiore non era, però, interessato soltanto al passaggio degli armenti transumanti. In agro di Torremaggiore, a 9 chilometri a sud della città, sul versante ovest di una collina detta dello Sterparone (sperone interfluviale delimitato dal canale della bufala e dal



Canaletto), si ergeva il centro abitato di Fiorentino, antica sede vescovile.

Sorta su un'importante arteria che da Teanum Apulum conduceva a Luceria, la città si estendeva da est a ovest per circa 350 metri, mentre a nord e a sud si allargava tra gli 80 e 130 metri.

Fiorentino venne edificata, "ex nihilo" tra

il 1018 e il 1023 da catapano bizantino Basilio Bioihannes, insieme a Troia, Civitate, Dragonara, Terveri, etc...La Città fu inserita nel sistema strategico-difensivo della frontiera settentrionale della Puglia, allo scopo di fronteggiare gli attacchi nemici dell'impero di Bisanzio. In Città il potere era esercitato da una trumarca imperiale; così infatti si definiva un certo Landone in **due documenti**

del 1044 e del 1046. Conquistata dai Normanni, Fiorentino divenne contea. Nel XII secolo la città fu demaniale, l'autorità era rappresentata sul posto da un baiulo e da un contestabile. Qui sispense Federico II di Svevia, e, dopo la sua morte, Fiorentino venne concessa in feudo a diverse case signorili fino a divenire patrimonio secolare dei due De Sangro, Duchi di Torremaggiore e principi di San Severo. Fu Alfonso d'Aragona, re di Napoli, a concedere il feudo di Fiorentino a Paolo De Sangro nel 1442. Distrutta la città nel 1255 durante le aspre lotte tra il papato e la casa di Svevia, gli abitanti superstiti si rifugiarono in maggioranza a Torremaggiore.

Altro monumento fondamentale della storia dell'agro di Torremaggiore è rappresentato dal Castello di Dragonara.¹ L'origine del feudo di Dragonara e Torremaggiore ebbe inizio in Campania con la creazione del Ducato di Aversa, il primo Ducato Normanno in Italia.



Nel 1025 circa, dopo tre anni di assenza, il XXIV Duca di Napoli Sergio IV ritornò sul trono di Napoli, dopo aver sconfitto l'usurpatore Pandulfo Principe di Capua, mercé l'aiuto armato del valoroso Capo dei Normanni Rainulfo. Fu per tale atto di amicizia ed in segno di gratitudine che il Duca, nel 1028, diede a Rainulfo la Contea di Aversa. Con Rainulfo eletto a capo della Contea aversana, vennero dalla bassa Normandia i dodici figli del gentiluomo

Tancredi che uniti conquistarono quanto gli Imperatori d'Oriente possedevano in Puglia. Guglielmo figlio di Tancredi, nel 1043 venne elevato in Matera a Conte di Puglia ove formò un governo aristocratico in Melfi. Arrigo III, Imperatore d'Occidente, nel 1047, non solo riconobbe questa contea ma successivamente diede ai Normanni anche il ducato di Benevento.

Intanto i Normanni cacciavano i Saraceni anche dal Gargano. Dei figli più famosi di Tancredi, vi fu Drogone che venne nominato Il Conte di Puglia mentre Umberto ne fu il III. Il Papa Leone IX mosse alla conquista di Benevento che l'Imperatore d'Occidente gli aveva ceduto, ma i

¹ L.Sansone Vagni : *Raimondo di Sangro Principe di San Severo*; Casa Editrice Bastogi, anno 1992

Normanni presero le difese del Duca Sergio V che vi governava cosicché il Papa, sconfitto, cadde loro prigioniero in uno scontro cruento in civitate. Papa Leone IX fu così tenuto in captività nel Castello di Dragonara, allora notevole fortezza Dauna, costruita (probabilmente sui resti di un castro romano) da Drogone, secondogenito di Tancredi, da cui derivava il nome del Maniero.

1.3 Storia della transumanza

Il fenomeno della transumanza, che ha inciso in modo determinante l'assetto fisico del nostro territorio, ha rappresentato, fin dai tempi più remoti una via obbligata per le greggi allevate nelle zone montane. A causa della presenza della neve nei mesi invernali, che impediva il pascolo degli erbaggi, i pastori erano costretti a cercare posti più caldi dove spostare i propri greggi di pecore.

L'istituzione della Regia Dogana, voluta da Alfonso V d'Aragona, figlio adottivo di Giovanna II regina di Napoli, impose che le aree adibite fino ad allora quasi esclusivamente a colture, andarono a perdere una grossa fetta della loro estensione territoriale, in favore della pastorizia.

In questo periodo si decise di incentivare e regolamentare, attraverso il perfezionamento della cosiddetta "*mena delle pecore*", un nuovo complesso costituito da una rete di tracciati denominati "*Tratturi*" di discrete dimensioni, 60 passi corrispondenti a 111,60 m, ben organizzata e distribuita sul territorio fino alle zone più a Sud della provincia Barese, del Tarantino ed estese anche su una buona fetta del territorio Salentino, facilitando lo spostamento delle grandi gregge, ed agevolandone le soste, negli spazi denominati "*riposi*".

Con la nomina di Francesco Montluber a capo della Dogana, la sede operativa, dopo una fase iniziale nella città di Lucera, nel 1447, veniva collocata definitivamente nella città di Foggia. La presenza di questo sistema ha portato nelle casse del Regno delle Due Sicilie un congruo introito di denaro, dimostrandosi il più valido supporto per lo sviluppo ed il sostentamento delle comunità locali, tanto che la sua "estinzione" è riconducibile al 1806.

Sfruttare il più favorevole clima Pugliese, nei confronti delle Régioni limitrofe, assicurò la possibilità alle greggi provenienti dall'Abruzzo, Campania, Molise e Lucania, foraggio e acqua nei periodi più duri dell'anno, nei mesi invernali che vanno dalla fine dell'autunno alle più calde giornate primaverili, e per il Regno la possibilità per parecchi secoli di controllare, organizzare e tassare i movimenti sulla rete tratturale e gestirne il mercato dei prodotti che da esso ne deriva attraverso un sistema di Fiere locali. Era in queste occasioni che i capi in esubero ed i prodotti del latte che in questi mesi si erano lavorati, venivano venduti in queste che risultavano le più importanti e grandi fiere del contesto storico del meridione.

Ad incentivare la transumanza vi erano una serie di benefici di cui fruiivano gli addetti ai lavori, benefici consistenti in: esenzione dai dazi di attraversamento sulle pertinenze di qualsiasi feudatario; ridotti costi di acquisto per le provviste alimentari e per il sale (allora di grande

valore); delegazione di rappresentanti che esercitava la difesa dei loro interessi nei confronti “*dello Sovrano*”; il privilegio di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria, esplicita diversamente dai feudatari e dallo Stato, per essere giudicati esclusivamente dal Tribunale della Dogana.

La scomparsa da secoli della Transumanza, ha lasciato una serie di segni ancora presenti sul territorio costituiti da quella rete di tracciati che costeggiavano e molte volte attraversavano con bracci di dimensioni meno estese le città.

Chiaramente le testimonianze in Capitanata sono più numerose in quanto fulcro della Dogana, ubicata a Foggia, anzi sarà proprio in questi luoghi che la pastorizia perdurerà anche dopo l'estinzione della Regia Dogana, fino ai giorni nostri con ovvie restrizioni dei territori ad esse dedicata.

1.5 L'organizzazione della transumanza di Montluber

Dall'anno 1500 la Regia Dogana di Foggia, che ne aveva definito una Propria struttura operativa, governata dalla supervisione di Montluber, fu in grado di quantificare, con meticolosità, le superfici da adibire a pascolo e quelle da impiegare per le coltivazioni stabilendo, inoltre, sia i percorsi per potervi pervenire: tratturi, tratturelli comunali e viottoli o bracci di collegamento, sia la configurazione delle Locazioni stabili, delle poste, e dei riposi di sosta nel viaggio.


1.6 I Tratturi

Il termine “*tratturo*” fu usato per la prima volta intorno al 1480, in epoca aragonese. Esso deriva, probabilmente, da “*tractoria*”, con cui si denominava tra i Romani il privilegio di far uso di strade pubbliche. Scopo principale dei tratturi fu di servire al passaggio delle greggi che, con l'arrivo dell'autunno, dai monti venivano condotte a svernare nei ricchi pascoli del Tavoliere per poi ritornare, con l'approssimarsi della bella stagione, nei luoghi d'origine dando vita a quella periodica trasmigrazione del bestiame, per lo più ovino, che va sotto il nome di “*transumanza*”.

Consuetudine antichissima e diffusa fra tutti i popoli dell'area mediterranea (ma, per intensità del fenomeno, l'Italia fu seconda solo alla Spagna), alla transumanza erano interessate cinque Regioni dell'Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lucania, sebbene la maggiore migrazione del bestiame si registrasse tra l'Abruzzo e il Tavoliere, con diramazioni ai monti del Matese, al Gargano, alla piana di Metaponto e del Salento.

I tratturi hanno, dunque, rappresentato per secoli il solo mezzo di trasmissione di una cultura e di una civiltà pastorale che non trovano riscontro in nessun'altra parte d'Italia.

Il Tratturo nei pressi della Masseria Sequestro



Non si è in grado di stabilire quante e quali fossero nella più remota antichità le vie della transumanza. E probabile che, inizialmente, esse non camminassero su percorsi ben tracciati, almeno fino a quando il flusso armentizio non ebbe raggiunto una tale consistenza da richiedere vie prestabilite ed agevoli.

Sull'esempio della "mesta" o "meseta" spagnola, anche nel Mezzogiorno d'Italia la pastorizia venne sistematicamente organizzata e favorita con l'istituzione della "Regia Dogana per la Mena delle pecore in Puglia", voluta da Alfonso I d'Aragona, nel 1446.

L'accesso ai tratturi avveniva attraverso i "passi", posti all'inizio di ogni tratturo qui i "locati" (i pastori iscritti nei registri della Dogana) dovevano dichiarare ai "cavallari" il numero delle pecore possedute sulla base del quale poi si sarebbe pagata la "fida" (canone annuo per l'uso dei pascoli) e sarebbe stato attribuito il pascolo necessario, previo rilascio della "passata", l'autorizzazione che dava il diritto all'entrata nel tratta fissata per tutti il 15 ottobre.

La rete tratturale era molto complessa, ma semplice allo stesso tempo: dai tronchi principali, i tratturi, che rappresentavano le direttrici della transumanza, si diramavano i "tratturelli", di minore estensione ed aventi, per lo più, funzioni di smistamento; da essi, infine, si distaccavano i cosiddetti "bracci", che collegavano più tratturelli. Adiacenti ai tratturi, in prossimità dei corsi d'acqua, si stendevano i "riposi", vaste piane erbose, dove le greggi potevano sostare fino a tre

notti.

I tratturi principali erano 15, per una estensione complessiva di 1360 chilometri, di solito prendevano i nomi del paese di origine e destinazione, con il loro maggiore sviluppo in pianura in quanto era necessario immettere nei pascoli del Tavoliere le innumerevoli greggi provenienti dai monti, formando quattro grandi diramazioni. Tutti i tratturi erano larghi non meno di 60 passi napoletani, corrispondenti a 111,11 metri. Non essendo recintati, venivano delimitati lungo il percorso da termini lapidei su cui erano scolpite le lettere T.R. (Régio Tratturo).

Il tratturo più lungo era quello che collegava l'Aquila a Foggia; il più corto era il tratturo S. Andrea-Biferno, di soli 27 chilometri. Gli altri tre importanti tratturi erano quelli che collegavano rispettivamente Foggia a Celano (Km 207), Candela a Pescasseroli (Km 211) e Lucera a Castel di Sangro (Km 127).

I tratturelli erano in tutto 60 ed erano larghi fino a 37 metri; i bracci, in numero di 11, avevano una larghezza di circa 10 passi napoletani (pari a 18,50 metri).

I riposi principali erano 8: il più esteso era quello soprannominato del Saccione, situato tra i fiumi Trigno, Biferno e Fortore; in seguito ne vennero aggiunti altri, cosiddetti "*particolari*", per distinguerli dai primi, riposi "*reali*" o "*principali*".

Fino all'epoca aragonese, la più "felice" per i pastori, i tratturi non furono sottoposti ad alcuna precisa regolamentazione, per cui niente e nessuno tutelava gli interessi dei pastori e controllava le usurpazioni perpetrate dai feudatari. Questi allargavano abusivamente i confini delle terre poste sotto la loro tutela a discapito delle aree destinate ai tratturi ed ai riposi, vietando il passaggio delle greggi su di esse, se non dietro pagamento di forti gabelle.

Con l'istituzione della Dogana la monarchia aragonese, sensibile alle numerose lagnanze dei pastori, ordinò che i tratturi fossero ampliati e tentò di arginare le usurpazioni dei baroni facendo loro pagare dal fisco una tassa per il passaggio delle greggi sulle loro terre.

Ma gli abusi non ebbero fine, sebbene nel corso dei secoli si procedesse più volte alla reintegra delle aree tratturali. Ogni reintegra consisteva nella misurazione, accompagnata o meno dalla redazione di piante, di parte o di tutti i territori tratturali del Tavoliere. Tale compito veniva affidato dalla Dogana a personale specializzato, gli "*agrimensori*" o "*compassatori*".

Scopo delle reintegre era, dunque, di recuperare quelle aree primitivamente occupate da tratturi o da riposi e poi abusivamente messe a coltura, trasformate in parchi, boschi, mezzane o su cui erano sorte costruzioni.

Ogni reintegra era preceduta da un bando, con cui si portavano a conoscenza i modi ed i tempi dell'operazione e si indicavano le pene da comminare ai trasgressori.

La prima generale reintegra che permise la misurazione di tutti i fondi del Tavoliere fu eseguita, per ordine del viceré Toledo, dal reggente Francesco Revertera, tra il 1548 ed il 1551. Essa, però, riguardò solo marginalmente i tratturi, di cui si occupò di fissare la larghezza a non meno di 60

passi napoletani, pari a 111,11 metri.

Negli anni 1574-1576 fu effettuata una reintegra per ordine del Régio doganiere Fabrizio de Sangro, dato in febbraio 1574 ed un'altra negli anni 1599 e 1600, per ordine dell'uditore della Dogana Lelio Ricciardi, dato il 10 dicembre 1599.

L'Uditore partecipò di persona alla ricognizione, verificando i tratturi di Celano e di Aquila, non anche quello di Pescasseroli.

Furono individuate le varie usurpazioni, ma non furono apposti i titoli lapidei, giacchè per ordine del viceré conte di Lemos tutta l'operazione venne sospesa e gli atti già formati trasmessi a Napoli, al Collaterale.

Nell'anno 1601 fu effettuata una nuova reintegra per ordine del presidente della regia Camera della Sommaria Pietro Antonio Mastrillo. Nei mesi di aprile e maggio 1601 venne completata la reintegra avviata dall'uditore Ricciardi e fu provveduto alla titolazione di tutti i tratturi, riportandoli all'antica misura di 60 trapassi.

A chiusura del proprio incarico il Mastrillo, con bando del 24 maggio, ordinò a tutte le autorità dei luoghi prossimi ai tratturi di vigilare sulla conservazione dei titoli di pietra e di impedire ogni occupazione dei tratturi, colpita non più con pene corporali, ma solo con sanzioni pecuniarie.

La reintegra eseguita negli anni 1611 e 1612 dal credenziere Gianluigi Corcione ed altri ufficiali della Dogana, per ordine del duca di Vietri, fu seguita, nell'anno 1645, da quella del reggente Fabio, Capece Galeota, duca della Regina, con la ricognizione e titolazioni della maggior parte dei tratturi dagli Abruzzi alla Puglia.

Per ordine sovrano del 23 dicembre 1649, nel 1651 fu diretta una nuova reintegra da Ettore Capecelatro, marchese di Torella e governatore doganale, con l'ausilio di numerosi collaboratori.

In seguito a tale operazione, ultimata nel 1656, furono disegnate per la prima volta, anche se in modo impreciso, le piante di diversi tratturi, ad opera dell'agrimensore Giuseppe di Falco.

Nella stessa occasione si tentò di effettuare la reintegra del tratturo di Terra d'Otranto, operazione che però dovette essere sospesa per l'opposizione dei sindaci di Matera, Altamura e Gravina.

Per ordine dell'imperatore Carlo VI, nel 1712 l'avvocato fiscale Alfonso Crivelli ed il credenziere Domenico Freda reintegrarono, tra l'altro, l'intero tratturo Aquila-Foggia, le cui piante furono disegnate dall'agrimensore Giacomo di Giacomo di Bisegna. La legge del 21 maggio 1806, istituendo la Giunta del Tavoliere, le faceva carico, tra l'altro, di aver cura dei tratturi e di eseguirne la reintegra. Quando alla Giunta subentrò il duca della Torre, amministratore generale del Tavoliere, questi affidò a vari ufficiali, l'operazione della reintegra iniziata nel dicembre 1809, che riguardò prima tutti i tratturi, traturelli e riposi in territorio pugliese, con l'esclusione di quelli che da Candelaro conducevano nei demani del Gargano e San Giovanni Rotondo e poi, tra il 1810 e il 1812, dei tratturi abruzzesi.

Dopo il ritorno dei Borboni, l'amministrazione e la reintegra dei tratturi furono di competenza

della Commissione istituita con reale rescritto del 29 novembre 1815.

La legge sul Tavoliere del 13 gennaio 1817 dedicò ai tratturi e alla loro reintegra gli articoli 53-57, mentre quella del 25 febbraio 1820, istitutiva di una seconda camera aggiunta al Consiglio d'Intendenza di Capitanata, attribuì a questa Camera le controversie riguardanti i tratturi ed anche l'incarico della reintegra.

Nel 1826, per il decreto del 9 ottobre, Nicola Santangelo, intendente di Capitanata e commissario civile del Re con i poteri dell'*alter ego*, ricevette l'incombenza di provvedere al più presto alla reintegra dei tratturi. Le relative operazioni durarono molti anni: il braccio di tratturale che collegava il tratturo Foggia-Cerignola con la tenuta di Tressanti fu reintegrato nel 1838 dall'incaricato Tommaso de Serii; il tratturo che dal Ponte della Tittola portava a Palmori, in tenimento di Lucera, fu reintegrato addirittura nel 1843 dall'incaricato Pasquale Balestrieri.

Le piante dei tratturi reintegrati, per la maggior parte, furono disegnate dal geometra Michele Iannantuono e riunite in unico atlante di grande formato tutte quelle che si riferivano ad un solo tratturo.

Con decreto 14 dicembre 1858, n. 5439 si ebbe l'approvazione di un regolamento sui tratturi che conteneva nuove norme sulla loro amministrazione, accentrata a Foggia presso la Direzione del Tavoliere e l'Intendente di Capitanata. L'amministrazione unica dei tratturi cessò con la legge 26 febbraio 1865, n. 2163 ed il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23 marzo 1865, n. 2211, con cui ebbe fine il sistema del Tavoliere. Per l'art. 23 di quel regolamento la conservazione dei tratturi e dei riposi fu affidata alle Direzioni delle Tasse e del Demanio delle varie province interessate (Aquila, Teramo, Chieti, Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza, Bari, Lecce), ma gli effetti di questa disposizione non furono positivi.

Moltiplicatesi le occupazioni ed i disordini tratturali, già nel 1868 si cominciò a parlare della necessità di una nuova generale reintegra, ma le necessarie norme di esecuzione si ebbero solo nel 1875, con circolare del Ministero delle Finanze, in data 18 aprile. Le operazioni di reintegra, affidate all'amministrazione forestale (per cui si ebbe una Direzione di Reintegra dei Regi tratturi presso l'Ispettorato Forestale di Foggia), cominciarono verso la fine del 1875 ed ebbero termine nel 1884. L'anno seguente l'Ispettorato Forestale trasmise all'Intendenza di Finanza di Foggia tutte le carte relative alla reintegra.

In seguito, i suoli dei tratturi continuarono ad essere usurpati e messi a coltura o occupati anche da centri abitati in espansione. Nel 1908 fu costituito il Commissariato per la reintegra dei tratturi, con il compito di procedere alla misurazione e, quindi, alla alienazione delle aree tratturali ancora disponibili, ad eccezione dei 4 tratturi più importanti.

Attualmente, la superficie tratturale a disposizione delle pochissime greggi transumanti che, ancora oggi, sebbene con mezzi meccanici, vengono a pascere nel Tavoliere risulta essere di circa 1500 ettari, per una lunghezza di circa 3000 chilometri.

PARTE SECONDA

IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

2.1 Introduzione

La lenta ed inesorabile decadenza del sistema che condusse lo Stato ad estromettere, a piu' riprese, dalla rete dei tratturi porzioni consistenti di terreno alienandoli ai privati, (la cosiddetta sdemanializzazione che si inseriva in una procedura di "liquidazione conciliativa", a seguito della quale tutti i suoli originariamente facenti parte del demanio armentizio e ritenuti non piu' necessari o utilizzabili per i bisogni dell'industria armentizia furono "declassificati" per essere legittimamente ceduti ai privati), portò come conseguenza occupazioni improprie e diffuse usurpazioni con complesse e laboriose operazioni di reintegra. Questa situazione venne sanata alla fine degli anni '70, quando il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali affermò a presidio delle valenze archeologiche, storiche e culturali *la rete tratturale della Régione del Molise*. Con il D.M del 22.12.1983 finalmente tale tutela veniva estesa anche alla Puglia e alle altre Régioni, ma ormai la progressiva decadenza del sistema di percorsi armentizi era giunta ad un punto tale che la lunga vicenda sulla definizione dell'assetto vincolistico non trova alcun riscontro né nella pianificazione urbanistica comunale, né nella coscienza cittadina, che non riconosce a quei territori particolari valenze culturali, identitarie o antropiche.

La stessa documentazione dell'Archivio della Dogana di Foggia, presenta delle lacune informative circa lo stato del territorio nelle varie epoche, che sebbene ci fossero state diverse reintegre nel **1489, 1492, 1508, 1516, 1533, e nel 1548**, in cui si evidenziavano usurpazioni commesse ai danni delle terre a pascolo da parte dei massari di campo, queste non erano descrittive e molto spesso corredate da disegni poco attendibili. Infatti, fino al 1650 - anno della "reintegra Capecelatro" tutte le reintegre furono descrittive e non corredate da planimetrie. Successivamente, e fino a tutto l'ottocento, la gran parte delle reintegre fu dotata di un'ampia parte grafica. A differenza degli altri Regi Tratturi, quello di **Pescasseroli-Candela** non venne interessato dalla Reintegra del Capecelatro, ma bensì da successive reintegre caratterizzate da ricche relazioni descrittive e corredate da precise planimetrie dei confini con l'identificazione degli usurpatori dell'areatrutturale. A titolo di esempio - e con specifico riferimento al territorio di Torremaggiore - si ritiene, dunque, utile qui analizzare la reintegra del 1875, realizzata a norma di una circolare del Ministero delle Finanze del 18 Marzo 1875.

2.2 Il regime di tutela

I dati forniti dalla cartografia storica sono travasati nelle scelte del presente Piano Comunale e pervadono, ad ogni livello, il dettaglio della progettazione - insieme alle informazioni rinvenienti dal quadro di riferimento storico. Pertanto, l'intreccio fra progetto e storia è inestricabile e dà

sensu e spessore alle scelte d'intervento, creando una corretta azione di governo delle trasformazioni territoriali.

Già nella sovrapposizione degli strumenti urbanistici territoriali a diversa scala, i Tratturi non sono stati mai considerati **"invarianti di assetto"** del territorio, nè sono mai emersi dubbi sulla titolarità delle aree e sui vincoli. Solo negli ultimi anni si è fatta strada una nuova consapevolezza tendente a inserire le aree tratturali nel **"quadro dei valori territoriali condivisi"** con l'obiettivo di integrare la loro valorizzazione e fruizione con le dinamiche dello sviluppo territoriali. Così in questo contesto "l'adempimento facoltativo" previsto dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 20.03.1980 per la redazione del Piano Quadro Tratturi, è divenuto realtà obbligatoria con la Legge Regionale n. 29 del 23.12.2003, *"è fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"*. In particolare, il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

- a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;***
- b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;***
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.***

E' stato, però, necessario passare attraverso una lenta e complessa operazione di ricostruzione della memoria e dell'identità intorno alle labili testimonianze del passato per consentire al Comune di decidere il piu' giusto equilibrio tra conservazione, riqualificazione e trasformazione delle aree territoriali connessi alla civiltà della transumanza.

La redazione del PCT si è trasformata in una difficile operazione di costruzione di nuovi rapporti tra i vari strumenti di pianificazione, tra pianificazione paesistica Regionale, pianificazione comunale. Questo tentativo di rendere il PCT collaborante con tutti gli altri strumenti pianificatori, ci ha obbligati a risolvere problemi di incomunicabilità e conflittualità tra diversi enti a vario titolo preposti alla tutela dei Tratturi, mediante un processo di copianificazione e concertazione che ha consentito di superare faticose incertezze e "querelle" giuridiche al fine di costruire un terreno di incontro interdisciplinare. In questo modo il processo di ricognizione e delimitazione del territorio tratturale, della precisa individuazione del bene vincolato direttamente e del suo intorno, degli spazi per le fruizioni visuali, per la tutela della sua vulnerabilità ambientale si è trasformata in un'occasione di iniziative di riscoperta, fruizione e valorizzazione di quei luoghi ma soprattutto in una opportunità per regolamentarne l'uso.

2.3 La rete dei tronchi armentizi nel territorio di Torremaggiore

2.3.1 Il regio tratturo "Aquila-Foggia" (n. 1 – reintegrato)

Il più importante Regiò Armetizio, denominato anche "Tratturo Magno", che collegava i due centri d'eccellenza della transumanza L'Aquila e Foggia, lambisce marginalmente il territorio di Torremaggiore (per circa 1.2 Km) in un tratto ad est del centro abitato a cavallo con il territorio comunale di San Severo. In questo tratto il tratturo è ancora integro da abusi e dalle tipiche occupazioni abusive tanto da essere abbastanza individuabile e riconoscibile sul territorio nella sua interezza.

2.3.2 Il regio tratturo "Celano-Foggia" (n. 5 – reintegrato)

Anche questo tratturo, come il precedente, corre lungo il territorio comunale di Torremaggiore posto a sud del centro abitato, attraversandolo a cavallo dei territori comunali di Lucera, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia. Insieme agli altri due più importanti tratturi (Aquila-Foggia e Pescasseroli-Candela), questo regio armetizio ha avuto un ruolo importante per il trasferimento delle greggi dal Tavoliere alla Piana del Fucino. Della sua lunghezza complessiva pari a 207 Km circa, solo una parte, peraltro marginale interessava il tenimento di Torremaggiore, tanto da essere registrato solo nei territori di Lucera, Casalvecchio e Castelnuovo, per una lunghezza pari a 10 Km circa.

2.3.3 Il Braccio regio "Nunziatella-Stignano" (n. 10– reintegrato)

A differenza dei precedenti questo Braccio tratturale, con dimensioni in larghezza uguali ai grandi Tratturi, ha avuto un ruolo di connessione trasversale tra due grandi tratturi prima descritti. Partendo dalle falde del Gargano in prossimità del Convento di Stignano, nel comune di San Marco in Lamis, questo Braccio Regiò aveva il compito di smistare le greggi provenienti dal Gargano sui assi tratturali che conducevano in Abruzzo. Nel territorio di Torremaggiore, che lo attraversa per una lunghezza pari a 9,7 Km sulla sua lunghezza complessiva pari a 40 Km circa, seppur con alcune antropizzazioni dovute alla costruzione di canali e reti acquedottistiche legate alla diga di Occhito, ed anche alla quasi totale vendita di buona parte dello stesso, oggi il tratturo conserva ancora un carattere di riconoscibilità di elemento di connessione tra vari territori. La conservazione di questo carattere è stato agevolato anche grazie al suo andamento planimetrico che ha consentito ad altre infrastrutture viarie attuali di ripercorrerlo e riconfermarlo senza molti stravolgenti.

2.3.4 Il Braccio regio "Pozzo delle Capre-Fiume Triolo" (n. 11– reintegrato)

Come per il precedente, anche questo Braccio aveva il ruolo di collegare le due grandi arterie che si dirigevano in Abruzzo, ma a differenza del precedente che collegava altri territori della Capitanana, questo regio armetizio attraversava l'unico riposo censito in Capitanata, quello denominato "Carro o Sequestro". Come nei casi dei Tratturi nn. 1 e 5, il tenimento di Torremaggiore viene lambito in una parte periferica posta a sud-est del centro abitato a cavallo

con il territorio comunale di san Severo.

2.4 Il quadro dei vincoli

2.4.1 Decreti Ministeriali

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 15.6.1976

Il D.M. dichiara che *“tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell’ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939 n.1089 sulla tutela delle cose di notevole interesse storico, artistico e archeologico”*. In particolare il Decreto si basa sulla considerazione del **“notevole interesse per l’archeologia, per la storia politica, militare economica e culturale”** attribuito alla rete dei tratturi, quale diretta testimonianza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione legate alla pastorizia e perdurate nell’uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico. Tale rete, rappresenta il più imponente monumento della storia economica e sociale di quei territori interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti, tra pascoli montani e pascoli di pianura, le quali hanno reso in epoche remote interdependente e complementare l’economia dell’Appennino abruzzese-molisano a quello delle pianure Appule.

Successivamente considerata la estensione geografica e la rilevanza urbanistica del sistema tratturale si rese necessaria una progressiva estensione e approfondimento del regime di tutela, secondo i seguenti essenziali altri Decreti:

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 20.3.1980

Il D.M. stabilisce che:

- Art.1. *“I suoli siti nell’ambito della Regione Molise appartenente alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltrechè dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939 n.108 “ ; che “Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica... Per le opere di interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari”;*
- Art.2. *“Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito”;*
- Art.4. Il quale prevede che *“i comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito un’espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO unitatamente ad aree tratturali già impegnate in misura*

prevalente da interventi edilizi. Questo dovrà prevedere la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa vigente per i perimetri urbani”.

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983

Il D.M del 1983 modifica e integra i due precedenti decreti ritenendo *“necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica e culturale”*, stabilisce che *“Oltre i singoli Tratturi siti nell’ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Régione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939 n. 1089 (...)”*

- Art. 1. *“Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20.3.1980”;*
- Art. 2. Si ricorda che quest’ultimo Decreto estende anche a tutte le Régioni interessate dalla rete tratturale quanto disposto per il Molise dal D.M. 20.3.1980;
- Art. 4. Il quale prevede *“la facoltà per i Comuni di presentare un PIANO QUADRO TRATTURO limitatamente ad aree tratturali già impegnate da interventi edilizi”*.

2.4.2 Disposizioni Regionali

Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000)

Con l’entrata in vigore del P.U.T.T./Paesaggio è stata affermata la rilevanza paesistica della rete tratturale estesa oltre che alla larghezza impegnata dal vincolo archeologico diretto anche alle aree confinanti. Tale estensione ulteriore del regime di tutela, deciso dalla Régione Puglia sulla base di una ricognizione necessariamente approssimativa del territorio Régionale, è comunque suscettibile di revisione da parte dell’Amministrazione comunale in fase di adeguamento del PRG al P.U.T.T. attraverso un riconoscimento dettagliato del territorio tratturale e delle aree contermini. L’iter di tale operazione di adeguamento del P.diF. previsto dagli artt. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT prevede un processo di individuazione e delimitazione del territorio tratturale, della sua precisa suddivisione in base al bene direttamente vincolato e alle aree di contorno necessarie per la tutela delle visuali e della vulnerabilità del luogo.

Il sistema tratturale è disciplinato da un complesso apparato di norme definito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P della Regione Puglia.

In particolare il P.U.T.T. riconosce tra gli elementi strutturanti il territorio, il *“sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”*, il quale distingue tra i suoi componenti i *“Percorsi della transumanza e tratturi” (art.3.04)*. Il PUTT chiarisce con elencazioni e rappresentazioni cartografiche indicative (gli atlanti) la semplice localizzazione dei percorsi tratturali inserendoli tra i *“Vincoli e segnalazioni architettonici- archeologici”* della serie n. 5 degli atlanti. In particolare per quanto riguarda le *“definizioni”* assunte dal PUTT/PBA, i percorsi armentizi sono inseriti nell’ambito delle *“zone archeologiche” (art. 3.15)*, in quanto si tratta di *“...*

beni culturali archeologici vincolati ai sensi della legge 1089/39...”.

Per quanto riguarda le “prescrizioni di base” del PUTT in riferimento alle zone archeologiche prevedono un duplice regime di tutela relativo a:

a) **Area di pertinenza**

Essa è costituita dall’area direttamente impegnata dal bene archeologico; viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b) **Area annessa**

E’ costituita dall’area contermina all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità che di integrazione delle forme d’uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di **cento metri**;

Alle **aree di pertinenza** dei percorsi tratturali sono applicabili gli indirizzi di tutela degli “*ambiti territoriali estesi*” di valore eccezionale “**A**” (art. 2.02 punto 1.1), in essi devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale attraverso la conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e rispettate le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell’art.3.05.

Alle **aree annesse** sono applicabili gli indirizzi di tutela degli “*ambiti territoriali estesi*” di valore distinguibile “**C**” (art. 2.02 punto 1.3), in essi devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica e rispettate le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art.3.05.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2003, n. 29 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”

Con l’entrata in vigore della suddetta legge regionale i tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all’articolo 1 della Legge Regionale del 9 Giugno 1980, n. 67 e costituiscono il “*Parco dei tratturi della Puglia*”.

Ai sensi della presente legge i Comuni hanno l’obbligo, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

- a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico--culturale;*
- b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.*

Il Piano Comunale dei Tratturi (PCT) ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa Regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P. di F.), inoltre apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

Il PCT definisce una regolamentazione appropriata in funzione di due ordini di interesse:

1) Per le aree tratturali di interesse archeologico

I tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

2) Per le aree tratturali prive di interesse archeologico

I tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta Regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:

- a) a favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;
- b) a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il prezzo della vendita è così stabilito:

- a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione Provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione Regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.
- c) Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

La vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.

Per l'attuazione del PCT, la Giunta Regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, ha istituito, ai sensi della Legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, l'Ufficio demanio armentizio, fissandone la sede in Foggia, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 67/1980. Quest'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei Piani Comunali dei Tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 67/1980.

2.5 Classificazione delle aree tratturali

Come già chiarito dalla suddetta legge regionale il PCT deve individuare e perimetrare definitivamente le aree tratturali secondo le seguenti tipologie:

- a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;*
- b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.*

2.6 Individuazione delle aree tratturali

La mancanza di documentazione ha reso necessario, per la redazione del presente studio, operazioni di recupero della cartografia disponibile, effettuare diversi sopralluoghi per valutare le reali condizioni di conservazione e di uso delle aree armentizie presenti nel tenimento di Torremaggiore, eseguire un copioso rilievo fotografico, capace di evidenziare i caratteri rilevanti dei percorsi e gli elementi di disturbo che ne sviliscono l'immagine. Solo così è stato possibile ricostruire il quadro conoscitivo della rete tratturale locale come descritta nella planimetria in scala 1/500.000 fornita dall'Ufficio del Demanio di Foggia nonché dal registro delle dimensioni planimetriche degli armenti. Si è giunti dunque ai seguenti parametri descrittivi:

1. Tratturo Regio **Aquila – Foggia (n. 1 – reintegra del 1879)**

Lunghezza complessiva: km 243,527

Tratto a cavallo con i tenimenti di Torremaggiore e San Severo: Km 1,200

Larghezza normale: 111 mt

2. Tratturo Regio **Celano – Foggia (n. 5 – reintegra del 1878-1881)**

Lunghezza complessiva: km 207,807

Tratto a cavallo con i tenimenti di Torremaggiore e Castelvecchio-Casalvecchio-Lucera: Km 10,00

Larghezza normale: 111 mt

3. Braccio Regio Nunziatella - Stignano (n. 10 – reintegra del 1876-1878)

Lunghezza complessiva: km 40,325

Tratto nel tenimento di Torremaggiore: Km 9,2

Larghezza normale: 111 mt

4. Braccio Regio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo (n. 11 – reintegra del 1877)

Lunghezza complessiva: km 12,570

Tratto a cavallo con i tenimenti di Torremaggiore e San Severo: Km5,00

Larghezza normale: 111 mt

2.7 Lo stato di fatto delle aree oggetto del Piano Comunale

2.7.1 Il tratturo Regio "Aquila-Foggia"

Il tracciato del Tratturo Regio, per la parte che interessa il territorio comunale di Torremaggiore, risulta posizionato a cavallo con il territorio di San Severo, posto ad est del centro abitato.

Questa piccola parte tratturale (Km 1.2) che interessa il territorio di Torremaggiore assume uno scarso ruolo e significato dal punto di vista della pianificazione complessiva del Regio armentizio, tanto da non ipotizzare nessun concreto intervento di valorizzazione e pianificazione con questo redigendo piano, se non individuando alcuni principi guida per la salvaguardia e la valorizzazione di tutti gli armenti. Perciò nelle norme di attuazione a corredo del suddetto piano, per la parte del regio armentizio che lambisce il territorio comunale di Torremaggiore verranno proposte le sole misure di salvaguardia, condivisibili già da tutti gli organi preposti, delegando al comune di San Severo il compito di definire una strategia di pianificazione e valorizzazione del tronco armentizio tanto riflettersi anche sui territori comunali limitrofi come quello di Torremaggiore.

2.7.2 Il tratturo Regio "Celano-Foggia"

Come già ribadito in precedenza, anche questo tratturo, corre lungo il territorio comunale di Torremaggiore, posto a sud del centro abitato, a cavallo dei territori comunali di Lucera, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia, per una lunghezza complessiva pari a 10 km. Partendo dal confine con il territorio di Lucera in località "Spiavento", questo regio armentizio si dirige verso ovest lungo la Strada Provinciale n. 8 per una lunghezza complessiva pari a 16 km circa di cui 8.2 Km parzialmente nel comune di Torremaggiore, fino a lasciarla in località "Colle d'Armi". Lungo questo tratto non esistono strutture architettoniche di pregio legate alla civiltà della Transumanza. Dal punto di vista delle antropizzazioni abbiamo in prossimità del Canale San Pietro una struttura pubblica adibita a Casa Cantoniera e buona parte del tracciato a cavallo con il tenimento di Torremaggiore è occupato parzialmente dalla Strada Provinciale n. 8 che lo rende facilmente fruibile

2.7.3 Braccio Regio" Nunziatella – Stignano"

A differenza dei primi due tronchi descritti in precedenza, questo regio armento attraversa il territorio comunale di Torremaggiore partendo dall'incrocio con il Tratturo n. 1 "Aquila – Foggia" in tenimento di San Severo e prosegue verso ovest fino a terminare il suo percorso sul Tratturo n. 5 "Celano-Foggia" in località Colle d'Armi nel Tenimento di Casalvecchio di Puglia. Dal punto di vista dell'accessibilità e la percorribilità del tracciato, le stesse sono garantite dalla presenza dapprima da strade comunali sterrate e nella parte finale dalla strada provinciale n. 11 che collega Torremaggiore a Casalvecchio di Puglia. Solo nella parte centrale, in prossimità della valle del Fortore, il Tratturo ha subito delle evidenti trasformazioni rappresentate dalle opere idrauliche (rifacimenti alveo T. Staina e condotte idriche) realizzate in conseguenza alla realizzazione della diga di Occhito, rappresentandone di fatto una limitazione della percorribilità dello stesso lungo l'area di sedime tratturale. Comunque questa limitazione può essere sostituita dal percorso carrabile che corre lungo gli argini del Torrente Staina fino in prossimità del Fiume Fortore dove il Tratturo piega verso est per dirigersi verso il Gargano. Infine, dal punto di vista della riconoscibilità fisica e delle antropizzazioni, il tratturo risulta abbastanza integro e facilmente riconoscibile planimetricamente sul territorio, mentre non esistono antropizzazioni edilizie invasive tali da compromettere una sua futura valorizzazione, tranne le su citate infrastrutture stradali e acquedottistiche.

2.7.4 Braccio Regio" Pozzo delle capre – Fiume Triolo"


Posto ad est del centro abitato di Torremaggiore, questo tronco armentizio corre a cavallo con il territorio comunale di San Severo.



A differenza dei precedenti regi tratturi su menzionati, questo tronco ha subito delle evidenti alterazioni dimensionali causate dall'alienazione di buona parte dello stesso negli anni trenta ai

privati che hanno alterato l'individuazione fisica planimetrica del Tratturo.

Oggi l'unica area ancora parzialmente riconoscibile è rappresentato dal cosiddetto "Viale Armentizio", ossia quella parte di sedime tratturale ancora di proprietà demaniale che doveva garantire la percorribilità dello stesso. Accessibilità e percorribilità sono due caratteristiche che in questo tratturo sono state alterate e compromesse attraverso occupazioni ed uso abusivo dell'area di sedime demaniale per la coltivazione agraria.



Dal punto di vista delle antropizzazioni edilizie, anche se buona parte risulta di proprietà privata, non ha subito nessuna alterazione e/o costruzione che possa aver definitivamente limitato una sua reale valorizzazione.

In definitiva, per tutti i regi armentizi presenti nel Territorio comunale di Torremaggiore, l'uso prevalente del suolo è caratterizzato dalla presenza di ambiti agricoli con coltivazioni Cerealicole, Olivicole e Vigneti.

2.8 Gli obiettivi generali e strategici del piano

Il PCT del Comune di Torremaggiore è il risultato di una pianificazione avviata a partire dalle indicazioni della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003 e resa coerente con le indicazioni del PUTT mediante l'introduzione della specifica disciplina paesistica nello Strumento Urbanistico generale Vigente. Lo studio ha come obiettivo l'emanazione di una regolamentazione minima per la salvaguardia e l'accessibilità della totalità dei percorsi armentizi ricadenti nel territorio di Torremaggiore, concentrando una particolare attenzione per motivi strategici e di opportunità la valorizzazione del tronco armentizio "Nunziatella-Stignano". Il PCT dunque perimetra, localizza le aree direttamente vincolate e definisce gli indirizzi di salvaguardia.

Nel suo complesso le aree dei Régi Tratturi sono caratterizzate da un andamento orografico pressoché pianeggiante, non risultano compromesse da trasformazioni di qualsiasi natura, tranne per qualche elemento episodico isolato. Nello studio sono state incluse anche le aree di rispetto denunciate dal PUTTP per una fascia pari a 100 mt dal suolo tratturale, ciò al fine di avere un quadro conoscitivo omogeneo delle aree interne ed esterne del tratturo, in modo da non isolare dal contesto il bene da tutelare, ma anzi valorizzarlo nella sua qualità intrinseca della continuità, in quanto lungo il percorso sorgono manufatti che il Piano Comunale potrebbe individuare come elementi di valorizzazione del bene armentizio. Gli approfondimenti conoscitivi specifici sui diversi tratturi che interessano il tenimento di Torremaggiore, hanno condotto ad una articolazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione in Tipologie di Intervento ciascuna delle quali possiede un diverso grado di trasformabilità, di godimento e tutela. Questa operazione definibile come Piano Direttore costituisce il nucleo centrale del processo di pianificazione e salvaguardia del Regio Armentizi nel territorio di Torremaggiore. Con essa si tenta una ricomposizione delle differenti situazioni e dei caratteri archeologici-paesaggistici del territorio tratturale che vengono sintetizzati, delimitati cartograficamente e normati. E' evidente che dopo l'approvazione risulterà *più efficace* il sistema dei vincoli in quanto la localizzazione, la perimetrazione e la graficizzazione delle aree tratturali consente un maggior controllo del territorio sia nella fase di pianificazione generale, che in quella di attuazione della strumentazione urbanistica vigente.

Il PCT viene redatto proprio con la precisa missione di costituire un **ambito di tutela attiva** del territorio comunale interessato dai Tronchi Armentizi, missione declinata secondo una serie di obiettivi strategici da perseguire con *azioni e limitazioni* definite dalle norme del PCT. Gli obiettivi riguardano, da una parte la conservazione dell'integrità, il miglioramento della visitabilità e della leggibilità dei tracciati tratturali, tale da ottenere, attraverso il recupero delle residue testimonianze, un riuso compatibile del sedime tratturale ottenuto attraverso funzioni di potenziamento del sistema del verde e dei percorsi pedonali e ludici. Gli interventi previsti dalle norme hanno un grado di definizione diversificato, alcuni di questi sono precisati in dettaglio e quindi hanno una operatività immediata, altri affidano alla elaborazione dei piani attuativi, previsti dallo Strumento Urbanistico Generale Vigente, la definizione di dettaglio e quindi il loro grado di operatività e fattibilità. Risulta, quindi, un processo di pianificazione diviso in più momenti, da una parte il Piano Comunale dei Tratturi a cui spetta la definizione generale della forma del territorio tratturale, la sua delimitazione e la sua articolazione interna, dall'altra una serie di piani di attuativi (coerenti con lo strumento urbanistico generale vigente e con le azioni e limitazioni del PCT), diversi per struttura e ambito di intervento, a cui spetta la definizione di dettaglio.

Sotto il profilo procedurale il PCT ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa Regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Inoltre, apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli

articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

2.9 Il Piano Struttura

Il progetto del territorio tratturale deve interpretare in un sistema unico le esigenze dell'insediamento antropizzato e dell'ambiente, conservando le relazioni tra i vari elementi del paesaggio e del sistema insediativo-infrastrutturale. Questa impostazione implica che le strategie di utilizzazione delle risorse del territorio tratturale devono garantire la permanenza dei valori ambientali, la valutazione del loro grado di trasformabilità e le misure per la loro conservazione. L'impianto progettuale è schematicamente riassumibile nel modo seguente:

Direttive del progetto:

- Costituzione di un ambito territoriale di tutela attiva dei Tronchi Armentizi;

Obiettivi:

- conservazione dell'integrità delle residue testimonianze;
- miglioramento della visibilità dei tracciati dei tronchi armentizi
- definizione ad un uso compatibile del sedime tratturale.

Azioni:

- costituzione di un sistema di percorsi pedonali e ludici;
- rafforzamento del sistema di connessione tra parti di territorio con funzioni e caratteristiche dissimili tra loro, ma con lo stesso compito di valorizzazione;

Pianificazione

- suddivisione del territorio tratturale in ambiti di piano, con diversa tipologia di intervento;
- creazione di fasce di rispetto;
- divieti di modificazione degli assetti orografici attuali;
- controllo e recupero degli interventi edilizi;
- recupero di manufatti e strutture produttive storiche;
- realizzazione di piste ciclabili;
- miglioramento della viabilità ed accessibilità

La possibilità di conservare le labili testimonianze dei tracciati tratturali passa inevitabilmente attraverso la loro *visitabilità e leggibilità*. Attualmente i segni sottili sul territorio che rendevano leggibile il tracciato tratturale (*elementi lapidei, muri a secco, il fiume d'erba in alcuni periodi dell'anno, ecc.*) oggi sono parzialmente scomparsi a causa dell'uso prettamente agricolo ed invasività delle infrastrutture stradali. Per questo il PCT sottolinea la necessità di rendere "*visibile*" il patrimonio tratturale, utilizzando eventualmente essenze arboree di alto fusto e termini lapidei (*totem realizzati in pietra sbazzata*); le prime per marcare i bordi del Tratturo Régio e segnalarne la consistenza, gli altri per definire l'andamento e i confini legittimi di proprietà del tracciato tratturale. Inoltre si utilizzeranno essenze arboree di medio fusto (*per creare zone*

d'ombra e per mascherare i detrattori delle qualità ambientali) e arbusti di essenze



Cippo di delimitazione del Tratturo Regio

mediterranee (siepi e cespugli *per* *perimetrare i percorsi ciclabili e pedonali*), tali essenze arboree previste nel PCT saranno essenzialmente autoctone;

Altro problema del PCT è quello di rendere praticabile l'intero tracciato tratturale per una fruizione ludica attraverso un sistema di percorsi pedonali e ciclabili. Per questo motivo il PCT propone la realizzazione di percorsi informativi (*gazebo informativi che diventi un punto di riferimento per i fruitori dei tracciati tratturali e pannelli informativi didattici contenenti indicazioni, ricostruzioni grafiche essenziali per comunicare con i*

visitatori) integrati con gli altri elementi territoriali di enorme interesse come il Castello di Dragonara posizionato a poche centinaia di metri lungo il Tratturo in cui può essere proposto un Centro Visite Integrato dai **Longobardi alla Transumanza** dove si potranno prevedere opere d'arte, arredi urbani e giochi per bambini che in vario modo fanno riferimento alla storia e cultura Bizantina e delle Transumanze. Per i percorsi saranno utilizzate le strade attuali con delimitazione delle stesse, a distanze ben visibili, da essenze arboree di medio fusto (perazzo) per garantire zone d'ombra nel periodo estivo e segnare il tracciato tratturale.

Nelle aree del percorso tratturale non interessate da interventi di "*arredo extra-urbano*", il PCT prevede:

- a) Per le aree definite agricole dal piano verranno utilizzate a coltivazione erbose, ad esempio pascolo, seminativo. In questo modo i tracciati tratturali potranno riprendere il loro antico carattere perduto nel tempo;
- b) Nelle aree interstiziali della fascia tratturale occupata dalle principali infrastrutture stradali, verranno realizzate delle aree di sosta e informative collegate dalle piste ciclabili e/o percorsi ippici;
- c) Infine, la parte di aree tratturali compromesse da infrastrutture pubbliche verranno destinate in parte ad infrastrutture esistenti ed in parte a verde pubblico di rispetto.

2.10 Il Piano Normativo

2.10.1 Articolazione del Territorio Tratturale

Secondo quanto proposto dalla normativa di riferimento sui **Tratturi** il Piano Comunale definisce il perimetro dei *territori tratturali* e la loro articolazione interna in *ZTO* ciascuna delle quali possiede

un diverso grado di trasformabilità, di godimento e tutela.

La perimetrazione dei Territori Tratturali e delle relative Pertinenze regolamentate dal presente PCT sono state individuate e perimetrate secondo le seguenti categorie:

- a. **aree di pertinenza**, costituite dalle aree direttamente impegnate dai beni sottoposti a vincolo archeologico; esse coincidono con le proprietà Demaniali dello Stato, della Regione Puglia e del Comune di Torremaggiore. Le aree di pertinenza sono state precisamente localizzate e perimetrate su mappe catastali per le quali risultano avere una costante pari circa 111 per tutti i regi armentizi presenti nel tenimento di Torremaggiore.
- b. **aree annesse**, costituite dalle aree contermini all'intero contorno dell'aree di pertinenza, avente una dimensione costante pari a mt 20.

AREE DI PERTINENZA

All'interno delle suddette aree è stata effettuata una classificazione in regime di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 29/2003 art. 2, individuando le seguenti Zone Territoriali Omogenee:

Tratturo Regio Aquila – Foggia (n. 1)

Legge Regionale n.29/2003 art.2		
Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
A	E2	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO CULTURALE
	E1	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO PAESAGGISTICO
	TS	TERRE SALDE
B	STR	VIABILITA' ORDINARIA

Tratturo Regio Celano– Foggia (n. 5)

Legge Regionale n.29/2003 art.2		
Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
A	E2	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO CULTURALE
	E1	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO PAESAGGISTICO
	TS	TERRE SALDE
	FT	VERDE AGRICOLO STADARDS
B	STR	VIABILITA' ORDINARIA

Braccio Regio Nunziatella-Stignano (n. 10)

Legge Regionale n.29/2003 art.2		
Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
A	E2	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO CULTURALE
	E1	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO PAESAGGISTICO
	TS	TERRE SALDE
B	STR	VIABILITA' ORDINARIA

Braccio Regio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo (n. 11)

Legge Regionale n.29/2003 art.2		
Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
A	E2	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO CULTURALE
	E1	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO PAESAGGISTICO
	TS	TERRE SALDE
B	STR	VIABILITA' ORDINARIA

AREE ANNESSE

Per queste aree il piano in relazione alle direttive di tutela di cui all'art. 3.15 punto 4.2 delle NTA del PUTTP, detta un regime pianificatorio che ha valenza di un Piano Esecutivo ed apporta le modifiche così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 del PUTTP, annulla tali direttive e deroga la disciplina delle rispettive aree alle NTA del PCT.

Tratturo Regio Aquila – Foggia (n. 1) - Tratturo Regio Celano– Foggia (n. 5) - Braccio Regio Nunziatella-Stignano (n. 10) - Braccio Regio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo (n. 11)

ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
E2	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO CULTURALE
E1	VERDE AGRICOLO DI RISPETTO PAESAGGISTICO
TS	TERRE SALDE
STR	VIABILITA' ORDINARIA
FT	VERDE AGRICOLO STADARDS

*2.10.2 Indirizzi di trasformabilità delle aree di PERTINENZA del Piano***CATEGORIA A (art. 2 L.R. 29/2003)****Interventi autorizzabili**

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi, e

comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
2. Costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche comunali) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione delle testimonianze;
2. Infrastrutture a rete fuori terra e interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;
3. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito, ad eccezione delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

CATEGORIA B (art. 2 L.R. 29/2003)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Infrastrutture a rete fuori terra e interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Costruzione di manufatti di qualsiasi genere con esclusione di quelli adibiti e complementari alla viabilità stradale;
2. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
3. Qualsiasi occupazione temporanea e deposito di materiali, incluse complementari alla viabilità stradale;

CATEGORIA C (art. 2 L.R. 29/2003)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ristrutturazione di manufatti edilizi esistenti connessi all'attività presente all'approvazione del presente piano, secondo le specifiche delle ZTO contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;
2. Costruzione di nuovi manufatti in conformità delle prescrizioni urbanistiche comunali nonché

secondo le specifiche delle ZTO contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;

2. Infrastrutture a rete fuori terra e interrato, limitate all'area di intervento e/o alla stessa Zona Territoriale Omogenea;

3. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

1. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

2. Qualsiasi occupazioni temporanea e deposito di materiali, incluse quelle complementari alla viabilità stradale.

2.10.3 Indirizzi di trasformabilità delle aree ANNESSE del Piano

Per quel che riguarda queste aree, gli indirizzi del PUTT/P art.3.15.3 (Regime di Tutela), prescrivono sostanzialmente di effettuare, lungo il contorno delle aree di pertinenza, una verifica della necessità di individuare una idonea fascia di territorio da sottoporre ad un idoneo regime di tutela. Il PCT ha emerso la necessità di **limitare per tutti i tracciati armentizi** il vincolo di Tutela **pari a 100 mt per portarlo a 20 mt** che garantiscono sia un rispetto di conservazione e di valorizzazione, che di integrazione nelle forme d'uso e nella fruizione visiva delle stesse aree di pertinenza.

2.10.4 Autorizzazione degli interventi

Gli interventi autorizzabili non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi in particolare dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle N.T.A. allegate al presente piano e ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n.20/2001 ossia sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

In qualunque momento il Sindaco può sospendere gli interventi che comportino rischi pubblici, alterazione all'ambiente e al paesaggio tratturale o che risultino contrarie al pubblico decoro. In questi casi sarà ordinato il ripristino, ricostruendo lo stato preesistente all'intervento.

2.11 Il Piano Finanziario

2.11.1 Aree alienabili

Le aree di Piano dei tronchi tratturali proposte per l'alienazione, di cui all' articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della L. R. n. 29/2003, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono:

Legge Regionale n.29/2003 art.2	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
B	STR	VIABILITA' ORDINARIA
C	FT	VERDE AGRICOLO STADARDS

Il resto delle aree non incluse nell'elenco sono inalienabili in quanto destinate alla valorizzazione del patrimonio armentizio.

2.11.2 Costo di alienazione

Il prezzo della vendita è così stabilito:

- a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.
- c) per gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

2.11.3 Procedura e norme di attuazione dell'alienazione

La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, l'**Ufficio demanio armentizio**, fissandone la sede in **Foggia**, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 67/1980.

L'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei piani comunali dei tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela del Parco al pari dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 67/1980.

2.11.4 Reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione

I proventi derivanti dall'alienazione dei tratturi sono impiegati:

- a) per il 30 per cento ai fini di cui all' articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995;
- b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e, in particolare, degli stessi tratturi;
- c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'eventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.

2.12 Il Progetto di Piano

2.12.1 Gli interventi strategici

L'attuale scenario rilevato evidenzia la presenza di alcune strutture tipiche armentizie abbandonate e fatiscenti tale da imporre una serie di interventi di recupero architettonico e fisico-funzionali tali da ripristinare, almeno nell'area più rappresentativa del Tratturo, ossia attorno alla "Casa Cantoniera", il ruolo che detta area ha avuto nel corso dei secoli nei confronti della Transumanza.

L'assenza di spazi e attrattori culturali extraurbani nell'area del subappennino in cui corre il regio

Tratturo è stato l'elemento trainante del Piano Comunale dei Tratturi, che da una parte tende alla salvaguardia e valorizzazione del bene armentizio, e dall'altra propone degli interventi strategici per sopperire alle suddette assenze.

Tra gli interventi "strategici" proposti dal piano abbiamo il recupero e ristrutturazione del Castello di Dragonara da destinare a Centro Visite e Museo Integrato dai Longobardi alla civiltà della Transumanza; il recupero e valorizzazione dei tracciati attraverso interventi di tali da ripristinare la percorribilità degli stessi su suolo demaniale attraverso piste ciclabili e ippiche.

A corredo dei suddetti interventi e non meno importanti, il Piano propone la riqualificazione delle aree tratturali date in concessione a privati, attraverso interventi edilizi tali da asseverare la pubblica utilità e pubblici servizi.

2.12.2 Descrizione degli interventi

Una descrizione sommaria degli interventi ritenuti strategici ha come obiettivo quello di definire in linea generale i benefici economici indotti dalla loro realizzazione.

Recupero del Castello di Dragonara

Il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi della struttura attraverso l'istituzione di un Centro Visite e Museo Integrato dai Longobardi alla civiltà della Transumanza.. In questa struttura vanno collocate tutte le attività didattiche e divulgative, nonché del tempo libero per la fruizione culturale degli aspetti storici della tradizione longobarda, bizantina e armentizia.

Realizzazione di piste ciclabili e ippiche

L'intervento proposto si inserisce tra quelle attività di ripristino dell'accessibilità al fine della valorizzazione e fruizione di tutte quelle strutture pubbliche e private presenti i percorsi tratturali.

2.12.3 Costo degli interventi

L'individuazione dei costi di intervento nel caso degli interventi di restauro architettonico e strutturale, senza un'analisi dello stato di fatto, appare abbastanza ardua. Pertanto nell'analisi dei costi ci si è basati al calcolo sommario delle opere da realizzarsi attraverso dei parametri di costo complessivo, pubblicato semestralmente dall'autorità delle opere pubbliche.

Pista Ciclabile	20000	20	€	400.000,00
Castello di Dragonara	1500	400	€	600.000,00
Area di sosta "ex-casa cantoniera"	800	350	€	280.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€	1.280.000,00

Foggia, ottobre 2007

Visto il Responsabile del
procedimento

Il tecnico capogruppo

Arch. Antonio Demaio

Arch. Luigi Cicchetti